



**Autorità Portuale
Livorno**

REGOLAMENTO D'USO
DELLE AREE DEMANIALI
MARITTIME

Decreto n° 121/Comm. del 23.11.2003
Ordinanza n° 34/2003 del 18.12.2003
Delibera n° 11 del 30.01.2004
Delibera n° 44 del 26.11.2004
Ordinanza n° 25/2004 del 13.12.2004
Delibera n° 15 del 20.07.2010
Ordinanza n° 24/2010 del 20.07.2010

(Aggiornato con tariffe all'anno 2014)

REGOLAMENTO D'USO DELLE AREE DEMANIALI

(Le tariffe dei canoni sono aggiornate all'anno 2014)

TITOLO I (Disposizioni preliminari)

Art. 1 – I beni del demanio marittimo

In applicazione dell'art. 822 Cod. Civ. e dell'art. 28 Cod. Nav., nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Livorno di cui al successivo art. 5, appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade ed i porti, le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di acqua salsa o salmastra che almeno durante una parte dell'anno comunicano liberamente col mare ed i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo, nonché le costruzioni e le altre opere appartenenti allo Stato, che insistono entro i limiti del demanio marittimo e del mare territoriale, le quali sono considerate come pertinenze del demanio stesso (art. 29 Cod. Nav.).

Art. 2 - Condizione giuridica del demanio marittimo

Ai sensi dell'art. 823 Cod. Civ., i beni che fanno parte del demanio pubblico, come individuati al precedente art. 1, sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano.

Art. 3 - Regolamentazione applicabile

L'uso delle aree demaniali nel porto di Livorno e di Capraia, salvo norme inderogabili di legge, è disciplinato dal presente Regolamento, in esecuzione di quanto disposto dall'art. 13, 1° comma, lett. a), dalla Legge 28.01.1994 n° 84 e dall'art. 7 Legge 04.12.1993 n° 494 e, per quanto non previsto, dalla vigente legislazione in materia.

Per le concessioni rilasciate ai sensi dell'art. 18 della citata L. 84/94 il presente regolamento si applica nelle more dell'emanazione e dell'entrata in vigore del decreto interministeriale previsto al comma 1 del predetto articolo e, successivamente alla sua entrata in vigore, per le materie dallo stesso decreto non disciplinate.

Art. 4 – Ambito territoriale di applicazione

L'ambito applicativo delle disposizioni del presente Regolamento è delimitato dalla circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Livorno come determinato con decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 6.4.1994 e con decreto 22.10.2002, salva facendo la previsione di cui al successivo art. 9.

Eventuali variazioni che dovessero intervenire nella circoscrizione territoriale, determineranno le conseguenti modifiche applicative del Regolamento, senza occorrenza di specifica statuizione.

La circoscrizione dell'Autorità Portuale di Livorno è individuata alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, dalla planimetria costituente allegato n. 1.

Art. 5 – Ambito portuale

Come stabilito all'art. 24 del Piano Strutturale del Comune di Livorno – Sottosistema n. 5-A Portuale, l'ambito portuale comprende le aree portuali comunque utilizzate, le aree occupate da installazioni al servizio del porto, le aree occupate da attività produttive con banchine, le nuove aree libere che il piano strutturale destina ad ampliamento, completamento e a servizio del porto, aree per servizi di interesse generale.

Sono da ricomprendersi nell'ambito portuale tutte le opere e infrastrutture portuali vere e proprie (banchine, dighe, moli, etc.), gli specchi d'acqua ove si esercitano le operazioni portuali, le aree funzionali per le attività portuali, le aree per la difesa militare e le infrastrutture stradali e ferroviarie portuali e di penetrazione al porto.

Nella circoscrizione territoriale del Comune di Capraia Isola per ambito portuale si intende le aree demaniali marittime, le opere portuali e gli antistanti specchi acquei compresi nel tratto di costa da Punta del Frate a Punta del Fanale.

Art. 6 – Decorrenza

Il presente Regolamento entra in vigore alla data dell'1.1.2004, con contestuale decadenza di tutte le disposizioni in materia precedentemente approvate dal Comitato Portuale.

TITOLO II (Canoni)

Art. 7 – Canoni di concessione demaniale

Alle concessioni demaniali marittime, comprese quelle in corso di validità, rilasciate nella forma di Licenza, di Atto Formale e di Accordo Sostitutivo di concessione si applicano i canoni di seguito indicati, aggiornati all'1.1.2014, salvo quanto previsto al successivo art. 11 relativamente alla rivalutazione ISTAT.

TARIFFA A) - Concessioni di aree e banchine per lo svolgimento di operazioni portuali

A1) aree scoperte: (aree e piazzali di deposito) con la sola esclusione delle strade comuni di percorrenza.

Assegnazione del valore patrimoniale convenzionale di €/mq. 141,353 (aggiornamento ISTAT all'1.1.2014 del valore convenzionale originario di £.200.000/mq.).

In funzione dei maggiori oneri derivanti all'Autorità Portuale in ragione delle competenze istituzionali riguardanti la sicurezza del sistema portuale e la manutenzione delle aree e pertinenze demaniali, si stabilisce una rivalutazione del 15% del valore convenzionale predetto, che pertanto viene portato a £.230.000/mq. (importo al 31.12.2003), corrispondente ad oggi ad €166,298, tenuto conto dell'aggiornamento ISTAT all'anno 2014.

1) coefficiente per stato di conservazione della superficie oggetto della concessione come sopra:

ottimo	coeff. 1,00
buono	coeff. 0,90
discreto	coeff. 0,80
degradato	coeff. 0,70

2) coefficiente per accessibilità via terra:

diretta stradale e ferroviaria	coeff. 1,00
diretta stradale	coeff. 0,90

3) coefficiente pescaggio e fronte mare di banchina:

Maggiorazione di €190,977 per ml/annuo di banchina operativa
Maggiorazione di €15,388 per ml/annuo per ogni metro di pescaggio superiore a 9 mt.

4) coefficiente per area senza uso di banchina:

coeff. 0,90

5) coefficiente per vincoli operativi:

assenti	coeff. 1,00
presenti	coeff. 0,90

6) coefficiente per presenza di rete telematica:

presente	coeff. 1,00
assente	coeff. 0,90

Determinazione del canone demaniale

Il canone demaniale è equivalente al **5% annuo** del valore patrimoniale convenzionale (€mq. 166,298), integrato con i coefficienti come da 1 a 6.

Ai fini della determinazione del canone per mq., si provvede a moltiplicare progressivamente il valore dell'area per ciascuno dei coefficienti correttivi che saranno determinati.

A2) aree coperte (magazzini, tettoie ecc.)

Applicazione integrale Legge 4.12.93 n. 494 e D.M. 19.7.1989.

All'1.1.2014 i valori di tariffa sono così determinati, salvo quanto previsto al successivo art. 11 relativamente alla rivalutazione ISTAT:

- Area occupata con impianti di facile rimozione: € 3,282 x mq.;
- Area occupata con impianti di difficile rimozione: € 3,939 x mq.;
- superficie a quota \pm mt. 2,70 dal piano di campagna: € 3,503 x mc.;
- (Valore massimo) €10,948 x mq.;
- **Pertinenze demaniali**
- Area occupata: € 3,939 x mq.;
- superficie a quota \pm mt. 2,70 dal piano di campagna: € 6,567 x mc.;
- (Valore massimo) €21,877 x mq.;

TARIFFA B) – Concessioni di aree e banchine per i traffici passeggeri

Si applica un canone di €14,856 mq/annuo alle aree e strutture destinate al traffico passeggeri.

TARIFFA C) – Concessioni di aree per attività di terminal per traffico cabotiero e short sea shipping

Alle concessioni demaniali rilasciate ai sensi dell'art. 18 della L. 84/1994 per l'utilizzo di aree e banchine per lo svolgimento di attività di terminal dedicati esclusivamente al traffico cabotiero e short sea shipping sarà applicata una riduzione del 20% dell'ammontare del canone demaniale determinato con applicazione della sopra citata Tariffa A), a sostegno della politica nazionale ed europea tesa a favorire le c. d. "Autostrade del Mare".

L'applicazione della riduzione per ciascun esercizio è subordinata a verifica annuale della compatibilità di bilancio dell'Autorità Portuale.

TARIFFA D) - Concessioni per attività cantieristiche

Applicazione integrale della vigente regolamentazione disposta per l'attività cantieristica con decreto interministeriale in data 15.11.95, la cui tariffa aggiornata all'1.1.2014 è pari ad €1,329 x mq.

Sono ricomprese nella tariffa le occupazioni di aree per costruzioni di elementi prefabbricati per l'industria navalmeccanica.

TARIFFA E) -Concessioni per attività commerciali (bar, ristoranti, biglietterie, rivendite, officine riparazioni/rimessaggi diporto, punti di ormeggio gestiti da ditte/società aventi finalità di lucro, uffici tecnici, agenzie marittime, parcheggi, etc.)

All'1.1.2014 i valori di tariffa, soggetti alla rivalutazione annuale ISTAT prevista al successivo art. 11, sono così determinati:

- Area scoperta e specchi acquei: € 4,375 x mq.;
- Area occupata con impianti di facile rimozione: € 8,205 x mq.;
- Area occupata con impianti di difficile rimozione: € 9,848 x mq.;
- superficie a quota \pm mt. 2,70 dal piano di campagna: € 8,758 x mc.;
- (Valore massimo) €27,370 x mq.;
- **Pertinenze demaniali**
- Area occupata: € 9,848 x mq.;
- superficie a quota \pm mt. 2,70 dal piano di campagna: €16,418 x mc.;
- (Valore massimo) €54,693 x mq.;

La tariffa è stata quantificata utilizzando quale solo criterio di riferimento, e non quale addizionale, gli importi di cui al D.M. 19.7.1989 ed alla Legge 4.12.1993, n° 494 con una maggiorazione del 150%.

TARIFFA F) – Concessioni a circoli nautici ed attività di pesca professionale.

Applicazione dei canoni previsti dalla vigente normativa di cui alla L.4.12.93 n. 494 e D.M. 19.7.89, fatta salva l'applicazione, per la pesca professionale, del comma 1 del decreto interministeriale in data 15.11.1995, nei casi ivi previsti.

TARIFFA G) – Concessioni per la realizzazione e la gestione di porti turistici.

All'1.1.2014 i valori di tariffa, soggetti alla rivalutazione annuale ISTAT prevista al successivo art. 11, sono così determinati:

- Area scoperta e specchi acquei: € 3,500 x mq.;
- Area occupata con impianti di facile rimozione: € 6,564 x mq.;
- Area occupata con impianti di difficile rimozione: € 7,878 x mq.;
- superficie a quota \pm mt. 2,70 dal piano di campagna: € 7,006 x mc.;
- (Valore massimo) €21,896 x mq.;
- **Pertinenze demaniali**
- Area occupata: € 7,878 x mq.;
- superficie a quota \pm mt. 2,70 dal piano di campagna: €13,134 x mc.;
- (Valore massimo) €43,754 x mq.;

La tariffa è stata quantificata utilizzando quale solo criterio di riferimento, e non quale addizionale, gli importi di cui al D.M. 19.7.1989 ed alla Legge 4.12.1993, n° 494 con una maggiorazione del 100%.

In analogia a quanto previsto dal D.M. n° 343 del 30.7.1998, qualora il concessionario assuma l'obbligo o sia autorizzato ad effettuare nuove opere fisse o opere fisse aggiuntive su beni già esistenti suscettibili di ulteriore utilità ai fini demaniali marittimi, l'importo dell'investimento realizzato, ivi comprese le spese di progettazione, sarà ammesso a decomputo del canone annuo fino alla misura massima del 50% dello stesso.

L'investimento effettuato dal concessionario, ritenuto congruo ed inerente, sarà ammesso a decomputo nella misura massima del 50% come previsto dal successivo art. 13.

TARIFFA H) – Concessioni per attività turistico-ricreative (stabilimenti balneari e similari, come da art. 13, 1° co. Legge 172/2003 coordinato con l'art. 01, 1° e 2° co. Legge 494/1993).

All'1.1.2014 i valori di tariffa, soggetti alla rivalutazione annuale ISTAT prevista al successivo art. 11, sono così determinati:

- Area scoperta: € 2,635 x mq.;
- Area occupata con impianti di facile rimozione: € 4,336 x mq.;
- Area occupata con impianti di difficile rimozione: € 5,782 x mq.;
- Area occupata da pertinenze demaniali €10,844 x mq.;
- **Specchi acquei**
- Entro 100 metri dalla costa € 1,007 x mq.;
- Tra 101 metri e 300 metri dalla costa € 0,719 x mq.;
- Oltre 300 metri dalla costa € 0,573 x mq.

TARIFFA I – Concessioni per attività per servizi portuali (Rimorchiatori, Piloti, Ormeggiatori, Avvisatore Marittimo).

All'1.1.2014 i valori di tariffa sono così determinati, salvo quanto previsto al successivo art. 11 relativamente alla rivalutazione ISTAT:

- Area scoperta e specchi acquei: € 2,625 x mq.;
- Area occupata con impianti di facile rimozione: € 4,923 x mq.;
- Area occupata con impianti di difficile rimozione: € 5,909 x mq.;
- superficie a quota \pm mt. 2,70 dal piano di campagna: € 5,255 x mc.;
- (Valore massimo) €16,422 x mq.;
- **Pertinenze demaniali**
- Area occupata: € 5,909 x mq.;
- superficie a quota \pm mt. 2,70 dal piano di campagna: € 9,851 x mc.;
- (Valore massimo) €32,816 x mq.;

La tariffa è stata quantificata utilizzando quale solo criterio di riferimento, e non quale addizionale, gli importi di cui al D.M. 19.7.1989 ed alla Legge 4.12.1993, n° 494 con una maggiorazione del 50%.

TARIFFA L) – Concessioni per attività industriali (cementerie, prodotti alimentari, etc.), servizi tecnologici (fornitura acqua, energia elettrica, telefonia, etc.), lavori portuali e servizi vari (pulizia, disinquinamento, ritiro e trattamento rifiuti, antincendio, disinfestazione etc.).

All'1.1.2014 i valori di tariffa, soggetti alla rivalutazione annuale ISTAT prevista al successivo art. 11, sono così determinati:

- | | |
|--|----------------|
| - Area scoperta e specchi acquei: | € 3,500 x mq.; |
| - Area occupata con impianti di facile rimozione: | € 6,564 x mq.; |
| - Area occupata con impianti di difficile rimozione: | € 7,878 x mq.; |
| - superficie a quota \pm mt. 2,70 dal piano di campagna: | € 7,006 x mc.; |
| (Valore massimo) | €21,896 x mq.; |
| - Pertinenze demaniali | |
| - Area occupata: | € 7,878 x mq.; |
| - superficie a quota \pm mt. 2,70 dal piano di campagna: | €13,134 x mc.; |
| (Valore massimo) | €43,754 x mq.; |

La tariffa è stata quantificata utilizzando quale solo criterio di riferimento, e non quale addizionale, gli importi di cui al D.M. 19.7.1989 ed alla Legge 4.12.1993, n° 494 con una maggiorazione del 100%.

TARIFFA M) – Specchi acquei in temporaneo utilizzo per navi in disarmo, sotto sequestro ed ai lavori.

Le presenti occupazioni non daranno luogo a rilascio di concessione demaniale, ma dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Autorità Portuale.

E' prevista, all'1.1.2014, l'applicazione di un canone di € 1,86 a ml/giorno per occupazione di specchi acquei da parte di navi in disarmo, di un canone di €0,94 ml/giorno per le navi sotto sequestro e di €0,63 ml/giorno per le navi ai lavori, con una franchigia di 10 giorni dall'inizio dell'accosto.

La tariffa sarà incrementata del 100% dopo il primo bimestre successivo alla scadenza della franchigia e del 200% per l'ulteriore successivo periodo.

La richiesta di pagamento del canone verrà inviata al soggetto richiedente l'accosto. In caso di soggetto extracomunitario verrà provveduto ad inoltrare richiesta di pagamento all'agente marittimo. In caso di temporaneo utilizzo di specchi acquei da parte di navi sotto sequestro, la richiesta di pagamento sarà inviata direttamente all'armatore od all'agente marittimo.

Per occupazioni superiori a 30 giorni, prima del rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Autorità Portuale, a garanzia del pagamento dei canoni demaniali e degli altri obblighi derivanti, i soggetti richiedenti dovranno costituire a favore dell'Autorità Portuale una fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa o consegnare deposito in numerario (assegno circolare intestato all'Autorità Portuale di Livorno o contanti) di importo equivalente a due annualità del canone demaniale maggiorato del 10% escutibile a prima semplice richiesta scritta e con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione (art. 1944 c.c.).

TARIFFA N) - Concessioni per altri usi

Per quanto non previsto nelle precedenti voci, si applicano i seguenti canoni determinati all'1.1.2014 e soggetti alla rivalutazione annuale ISTAT prevista al successivo art. 11:

N. d'ordine	Tipologia di occupazione	ml.	mq.	mc.	a corpo	Canone unitario
1	Apparecchio automatico per tabacchi e/o bibite				X	€636,60
2	Attraversamento aereo con cavi	X				€0,637
3	Cavi elettrici/telefonici interrati	X				€0,637
4	Tralicci per elettrodotti				X	€1.273,18
5	Cupole per apparecchi telefonici				X	€127,31
6	Apparecchi telefonici a parete				X	€127,31
7	Condotta di aspirazione acqua di mare ad uso industriale				X	€636,60
8	Condotta di aspirazione/scarico acqua di mare ad uso industriale o privato				X	€636,600
9	Condotta di scarico impianti fognari				X	€127,31
10	Tabelloni pubblicitari ad una facciata		X			€127,31
11	Tabelloni pubblicitari a due facciate (se luminose maggiorazione del 50% al mq.)		X			€254,62
12	Condutture idriche interrate e/o fuori terra	X				€12,73
13	Estrazione sabbia e/o ghiaia dalla foce dei fiumi			X		€6,37
14	Prelievo di acqua di mare per piscina (eccedenti i mc. 100)			X		€6,37
15	Prelievo di acqua di mare per uso industriale (eccedenti i mc. 100)			X		€6,37

16	Grues di sollevamento unità da diporto				X	€636,60
17	Grues di sollevamento per operazioni portuali (su rotaia)				X	€1.273,18
18	Colonnine erogazione carburante				X	€636,60
19	Antenne per telefonia mobile				X	€2.546,36
20	Condutture sottomarine	X				€2,54
21	Paline per illuminazione				X	€318,30
22	Torri faro				X	€636,60
23	Torri da sbarco cereali, rinfuse e liquidi				X	€1.273,18
24	Binari scorrimento grues	X				€0,637
25	Binari ferroviari	X				€0,637
26	Passerelle		X			€3,939
27	Pontili galleggianti realizzati dal concessionario		X			€3,283
28	Pontili galleggianti realizzati dall'Autorità Portuale		X			€3,939
29	Oleodotti o gasdotti	X				€1,91
30	Serbatoi interrati o fuori terra			X		€34,38
31	Colonnine di erogazione servizi di utenze per diporto				X	€636,60

TARIFFA O) – Canone ricognitorio

Alle concessioni rilasciate a enti pubblici e privati per fini di beneficenza o altri fini di pubblico interesse si applica un canone di mero riconoscimento del carattere demaniale del bene ai sensi degli articoli 39 del Cod. Nav. e 37 del Reg. Cod. Nav pari ad un decimo di quello normalmente applicato, ai sensi dell'art. 6 del D.M. 19.7.1989 e dell'art. 2, comma 7 del decreto n. 342 del 5.8.1998.

TARIFFA O) bis – Utilizzo di accosti pubblici

Per l'utilizzo dei sotto elencati accosti pubblici da parte di Impresa autorizzata ex art. 16 L. 84/1994, si applicano i seguenti canoni, determinati all'1.1.2014, soggetti alla rivalutazione annuale ISTAT prevista al successivo art. 11:

Il canone è stato quantificato prendendo a riferimento i valori di cui alla precedente tariffa A) ed una profondità dell'area operativa retrostante la banchina pari a ml. 20.

ACCOSTO	UBICAZIONE	LUNGHEZZA	PESCAGGIO	ANNO 2009	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014
14E radice	Sponda Ovest D.T. (Calata Massa)	45 mt.	11,75 mt.	-	-	€70,00	€72,63	€74,70	€74,33
14F	Sponda Ovest D.T. (Calata Massa)	148 mt.	9 mt.	-	-	€205,00	€212,69	€218,75	€217,66
14F (con 14G/ovest poppiere)	Sponda Ovest D.T. (Calata Massa)	148+25 mt.	9 mt.	-	-	€239,00	€247,96	€255,03	€253,75
14G	Sponda Ovest D.T. (Calata Massa)	25 mt.	13 mt.	€34,65	€33,47	€34,41	€35,70	€36,72	€36,54
15A	Sponda Est D.T. (Calata Lucca)	240 mt.	13 mt.	-	-	-	-	-	-
15B	Sponda Est D.T. (Calata Lucca)	240 mt.	13 mt.	-	-	-	-	-	-
15C	Sponda Est D.T. (Calata Lucca)	240 mt.	13 mt.	€305,93	€295,53	€303,81	€315,20	€324,18	€322,56
15D	Sponda Est D.T. (Calata Lucca)	120 mt.	13 mt.	€152,93	€147,73	€151,87	€157,57	€162,06	€161,25
33	Canale Industriale	93 mt.	9 mt.	-	€106,26	€109,24	€113,34	€116,57	€115,99
35	Canale Industriale	361 mt.	9 mt.	-	-	€360,00	€373,50	€384,15	€382,23
41	Darsena Pisa	230 mt.	10 mt.	€207,80	€200,73	€206,35	€214,09	€220,19	€219,09
53	Calata Pisa	150 mt.	6,70 mt.	€161,63	€156,13	€160,50	€166,52	€171,27	€170,41
54	Calata Pisa	150 mt.	6,70 mt.	-	-	-	-	-	-
42S-est	Molo Italia	180 mt.	9 mt.	€251,00	€242,47	€249,26	€258,61	€265,98	€264,65
42S-ovest	Molo Italia	180 mt.	9 mt.	€251,00	€242,47	€249,26	€258,61	€265,98	€264,65
42-testata	Molo Italia	108 mt.	8,5 mt.	-	-	€115,00	€119,31	€122,71	€122,10
75	Porto Mediceo	225 mt.	8 mt.	-	€251,00	€258,03	€267,71	€275,34	€273,96
76	Porto Mediceo	320 mt.	8 mt.	-	€160,00	€164,48	€170,65	€175,51	€174,63

Il primo giorno di occupazione il canone previsto sarà corrisposto nella sua interezza indipendentemente dal tempo di effettivo utilizzo dell'accosto.

Per i giorni successivi al primo, il canone applicato sarà rispettivamente del 25%, 50%, 75% o 100% della tariffa giornaliera, in riferimento ad utilizzi pari od inferiori alle 6, 12, 18 o 24 ore.

TARIFFA P) – Canone minimo

La misura del canone annuo calcolato con applicazione delle sopra elencate tariffe (dalla tariffa A) alla tariffa O) incluse), non potrà essere inferiore a €1.273,18.

Art. 8 – Decorrenza canoni

A modifica di quanto previsto al precedente art. 6, per limitare l'incidenza dei maggiori costi sui canoni demaniale per l'anno 2004, è stabilita la decorrenza dell'applicazione degli incrementi di tutte le tariffe dell'art. 7 a far data dall'1.7.2004, con i dovuti aggiornamenti ISTAT.

Per il primo semestre 2004 continueranno ad essere applicate le previgenti tariffe maggiorate del solo coefficiente ISTAT.

Art. 9 – Canoni per utilizzazioni di beni patrimoniali

Per le utilizzazioni di beni patrimoniali ovunque ubicati, è stabilito un canone di locazione annua di importo corrispondente a quello derivante dall'applicazione dei canoni per concessioni demaniali di pari utilizzazione.

Per l'attività logistica/integrata svolta nelle aree patrimoniali site fuori dall'ambito portuale si applica la tariffa A) dell'art. 7 in analogia alle operazioni portuali.

Art. 10 - Concessioni pluriennali pregresse

E' confermato quanto approvato con delibera n. 6/B del 22.9.1995, lettere B) e C) con riferimento alle concessioni pluriennali per atto formale ed agli atti di sottomissione per anticipate occupazioni, già rilasciati dalla Capitaneria di Porto in date antecedenti l'1.1.95.

Art. 11 – Rivalutazione ISTAT e attualizzazione del canone

A tutte le concessioni e ad ogni altra utilizzazione verrà applicata la rivalutazione ISTAT annualmente comunicata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sulla scorta del decreto ministeriale emesso ai sensi dell'art.04 della Legge 4.12.93 n. 494.

Nel caso di eventuale tardivo inoltro della richiesta di pagamento del canone, per fatto non imputabile al concessionario, si procede all'attualizzazione dell'importo originario dello stesso sulla base degli indici ISTAT.

Art. 12 - Interventi di straordinaria manutenzione ed interventi migliorativi effettuati da parte dell'Autorità Portuale su beni in concessione.

È prevista tariffa aggiuntiva quale maggiorazione della tariffa base per area coperta/scoperta, riservata alle aree oggetto di intervento di risanamento/miglioria effettuato dalla A.P. di Livorno.

Pertanto è applicato al canone base delle aree scoperte o al canone base delle aree coperte la maggiorazione su base annua del 4% del valore

dell'investimento per 25 anni, in analogia con le quote di ammortamento adottate e fiscalmente ammesse per gli immobili.

Mutando il concessionario nel periodo di 25 anni, il vincolo permane per il restante periodo per il nuovo concessionario.

Al fine di ovviare l'inconveniente derivante dal fenomeno della eccessiva concentrazione dell'investimento su un'area relativamente contenuta, ma meritevole di riqualificazione, è stabilito un ricarico fino ad un tetto massimo del 60% del canone base per le concessioni assentite per lo svolgimento di operazioni portuali e del 100% per tutti gli altri usi.

Pertanto, il canone complessivo derivante per effetto dalla maggiorazione del 4% non potrà superare il 160% od il 200% del canone base, sia esso per aree coperte o scoperte.

Art. 13 – Interventi migliorativi effettuati da parte dei concessionari

Il canone di cui alla tariffa A), B) e C) per terminal portuali del precedente art. 7 potrà essere ridotto sino alla misura massima del 50% dell'importo nel caso in cui il concessionario abbia realizzato nuove opere fisse o opere fisse aggiuntive su beni già esistenti suscettibili di ulteriori utilità ai fini demaniali marittimi e previa atto di autorizzazione dell'Autorità Portuale a seguito di valutazione della documentazione presentata di cui al successivo art. 15.

L'investimento effettuato dal concessionario, ritenuto congruo ed inerente, sarà ammesso a decomputo nella misura massima del 50% a valere dal successivo esercizio.

Tali opere daranno luogo ad una revisione del canone riconducibile a:

- valutazione delle nuove caratteristiche dimensionali, strutturali ed operative delle aree con rideterminazione dei coefficienti di cui all'art. 7, tariffa A);
- riduzione del canone complessivo annuo di una quota pari al 5% ovvero al 3% dell'investimento realizzato dal concessionario, rispettivamente nei casi in cui tale investimento si riferisca ad opere marittime, ovvero ad aree operative e a manufatti;
- tali percentuali potranno essere aumentati nel caso in cui la durata dell'atto concessorio non sia sufficiente a dedurre il 100% delle quote ammesse, fermo restando il limite del 50% del canone annuo e del 50% dell'investimento.

La durata della concessione verrà determinata con riferimento agli investimenti complessivamente previsti nel programma di attività, nonché all'acquisizione di traffici programmati ed agli impegni assunti per l'occupazione.

Art. 13 bis – Investimenti per certificazione ambientale

Allo scopo di favorire incentivazione ai concessionari che otterranno la Certificazione Ambientale ISO 14001 o EMAS, saranno parimenti ammessi tra gli investimenti a decomputo del canone concessorio, i costi sostenuti dall'Impresa certificata, nella misura del 50% degli stessi.

Per non derogare al limite di abbattimento al 50% del valore del canone annuo, nel caso in cui il concessionario, in virtù di precedenti investimenti, abbia già raggiunto tale limite, le spese di certificazione ambientale potranno essere abbattute dall'esercizio successivo alla loro esecuzione, con postergazione di somma di pari importo relativa ai predetti investimenti precedentemente ammessi.

Art. 14 – Accordi sostitutivi

Nelle more dell'emanazione e dell'entrata in vigore del Regolamento di cui all'art. 18 della L. 84/94, per il rilascio di accordi sostitutivi della concessione demaniale ai sensi del comma 4 dello stesso art. 18, si intendono per iniziative di maggior rilevanza quelle che abbiano ad oggetto:

- a) la realizzazione di opere di grande infrastrutturazione come definite dal comma 9, art. 5, L. 84/94;
- b) l'esecuzione di opere aggiuntive fisse su beni già esistenti o la realizzazione di altre opere fisse compresi i magazzini portuali, gru e mezzi d'opera portuali quando comportino il raggiungimento di almeno uno dei seguenti obiettivi:
 - 1) l'acquisizione ed il mantenimento di aliquote di traffico superiori a 200.000 tonnellate;
 - 2) l'acquisizione ed il mantenimento di aliquote di traffico superiori a 20.000 teus;
 - 3) nuova occupazione di unità lavorative in numero non inferiore a 20;
 - 4) investimenti complessivi non inferiori a €5.000.000,00.

La durata dell'Accordo sostitutivo sarà determinato con riferimento agli investimenti complessivamente previsti nel programma di attività, nonché all'acquisizione di traffici programmati ed agli impegni assunti per l'occupazione.

Nei casi sopraelencati l'abbattimento dei canoni, nonché il periodo di ripartizione dell'investimento, sono concordati in sede di valutazione dei programmi di attività previsti dal comma 6, art. 18 della L. 84/94 in rapporto all'accrescimento del valore del bene demaniale, fermo restando il limite massimo annuo del 50% del canone e del 50% dell'investimento realizzato e valutato congruo ed inerente, ai fini dell'abbattimento del canone annuo.

L'investimento effettuato dal concessionario, ritenuto congruo ed inerente, sarà ammesso a decomputo nella misura massima del 50% a valere dal successivo esercizio.

La presente regolamentazione verrà applicata per ogni futuro abbattimento da riconoscersi, anche in riferimento agli accordi sostitutivi vigenti.

Art. 15 - Riscontro degli investimenti

L'Ufficio Demanio della Direzione Affari Legali e Demanio, con l'eventuale supporto della Direzione Tecnica e della Direzione Sicurezza, provvederà al riscontro della congruità ed inerenza degli importi di spesa sia in fase di autorizzazione ai lavori, sia in fase di consuntivo.

Per gli investimenti che verranno realizzati, il concessionario, ai fini del riconoscimento degli abbattimenti, dovrà prioritariamente presentare il progetto esecutivo e relativo computo metrico estimativo dell'opera, da sottoporre all'approvazione dell'Autorità Portuale per il rilascio della specifica autorizzazione.

Dovranno, inoltre, essere sempre presentati il piano di sicurezza previsto dal D.Lgs. 626/94 o dal D.Lgs 494/96 ed un'autocertificazione che attesti il mancato utilizzo di contributi in conto capitale da Enti/Regione/Stato/CE.

Per gli investimenti eventualmente già effettuati alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il concessionario dovrà presentare la documentazione di progetto e di spesa, corredata da computo metrico estimativo, da atti di contabilità, da certificazioni di regolare esecuzione firmata da tecnico abilitato e da fatture quietanzate.

In relazione agli abbattimenti riconosciuti in atti sostitutivi in corso di validità in funzione di investimenti ancora da eseguirsi, il mancato invio di documentazione idonea, o il riscontro di mancata o parziale esecuzione degli investimenti nei tempi programmati, ovvero il mancato conseguimento della valutazione di regolare esecuzione o di congruità dei lavori eseguiti, determinano l'obbligo del concessionario alla restituzione delle quote di canone anticipatamente ridotto, con facoltà di escussione della fideiussione prestata e di ogni azione esecutiva, come da successivo art. 23.

Art. 16 - Oneri amministrativi

Sono ammessi a decomputo anche gli oneri per il rilascio di licenze edilizie, nonché quelli di urbanizzazione, tenuto conto della loro destinazione per i fini dello sviluppo infrastrutturale nell'ambito portuale, come da Protocollo d'Intesa sottoscritto tra la Regione Toscana, l'Amministrazione Comunale, la Provincia di Livorno e l'Autorità Portuale in data 19.1.1998.

Art. 17 - Interventi di straordinaria manutenzione

Restano a carico dei concessionari gli interventi di straordinaria manutenzione che si rendano necessari per la conservazione dei beni nello stato in cui furono consegnati, nonché quelli, se autorizzati, di specifico interesse dell'utilizzatore che non arrechino oggettive migliorie dei beni, escluse le banchine portuali la cui manutenzione straordinaria strutturale è a carico dell'Autorità Portuale nei limiti dei fondi all'uopo stanziati dal Ministero dei LL.PP.

Potranno essere eventualmente assunti a carico della stessa Autorità, a propria insindacabile valutazione discrezionale, gli interventi che fossero ritenuti necessari all'atto dell'immissione nel possesso dei beni, ferma l'applicazione al precedente art. 12.

Art. 18 - Durata delle riduzioni

Le riduzioni cesseranno al raggiungimento del 100% delle quote ammesse, ovvero al termine dell'atto concessorio, restando inteso che a tali momenti le nuove opere verranno acquisite al demanio.

Nessun rimborso o indennizzo per investimenti effettuati sarà dovuto al concessionario in caso di cessazione anticipata della concessione.

TITOLO III

(procedura di pagamento dei canoni concessori)

Art. 19 Comunicazione/richiesta del canone concessorio annuale

All'inizio dell'anno, e possibilmente entro il termine del 15 febbraio, l'Autorità Portuale provvede a formalizzare la richiesta del canone annuo di competenza.

Detta richiesta può riferirsi sia a canoni provvisori, cioè di ugual importo a quelli dell'anno precedente, con riserva di successiva comunicazione e conguaglio, sia a canoni definitivi già comprensivi della rivalutazione ISTAT e/o altri elementi componenti il canone.

Art. 20 Termini di scadenza del canone concessorio

Il canone di concessione deve essere pagato anticipatamente nel termine di 20 giorni dalla data di ricevimento della di richiesta di pagamento del canone.

Il suddetto termine è applicato sia a richieste di canoni provvisori con previsione di successivo conguaglio, sia a richieste di canoni definitivi, comprensivi cioè degli adeguamenti annuali.

Si riferisce inoltre sia a richieste di pagamento della prima annualità per concessioni da formalizzare successivamente, sia a richieste di annualità successive.

Art. 21 Modalità di pagamento dei canoni demaniali

Tutti i canoni demaniali devono essere pagati, salvo quanto previsto al successivo art. 26, attraverso la procedura di incassi R.I.D. (Rapporti Interbancari Diretti), alla quale aderiscono indistintamente tutti gli Istituti di credito mediante compilazione e consegna da parte del concessionario alla propria banca del modello "Autorizzazione permanente di addebito in conto per richiesta di incasso" contenente l'istruzione di pagamento in favore della Autorità Portuale di Livorno, presso l'Istituto cassiere che gestisce il servizio di Tesoreria dell'Ente ai sensi della L. 720/84, dei canoni demaniali di propria competenza.

L'eventuale pagamento eseguito con modalità diverse (bonifico, assegno circolare) purché nel termine perentorio di cui al precedente art. 20, esonera il concessionario dell'applicazione della disposizione precedente per il versamento effettuato.

Tale procedura diviene obbligatoria per chi non adempie anche per una sola annualità al pagamento del canone nei termini di cui all'art. 20.

Art. 22 Richieste di rateizzazione dei canoni demaniali

Nel termine massimo di giorni 40 dalla data di scadenza di cui all'art. 20 potranno essere presentate, a fronte di richieste di pagamento di canone per importo complessivo superiore a € 25.000,00, domande di rateizzazione del canone concessorio da diluirsi nel numero massimo di quattro rate, comunque comprese nel termine di scadenza della annualità successiva, con applicazione di interessi di dilazione equivalenti al tasso legale maggiorato di due punti, decorrenti dalla scadenza della richiesta di pagamento del canone.

L'Autorità Portuale si riserva facoltà di accettazione della richiesta di rateizzazione a proprio insindacabile giudizio discrezionale.

Tale disposizione si applica a giudizio discrezionale dell'Amministrazione, anche ai canoni richiesti per occupazioni temporanee di cui al successivo art. 38.

Art. 23 Fideiussione bancaria/Polizza fideiussoria o deposito

Per le concessioni di emissione successiva alla data di approvazione del presente Regolamento, a garanzia del pagamento dei canoni demaniali e degli altri obblighi derivanti dal titolo concessorio, tutti i soggetti richiedenti concessione demaniale dovranno costituire a favore dell'Autorità Portuale una fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa o consegnare deposito in numerario (assegno circolare intestato all'Autorità Portuale di Livorno o contanti) di importo equivalente a due annualità del canone demaniale maggiorato del 10% escutibile a prima semplice richiesta scritta e con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione (art. 1944 c.c.)

La predetta garanzia dovrà essere costituita prima del rilascio dell'atto concessorio.

Per le concessioni demaniali in corso di validità, il concessionario, qualora non abbia già provveduto, dovrà consegnare la garanzia, ovvero l'adeguamento della garanzia eventualmente già esistente, entro il termine di giorni 90 dalla data della richiesta che verrà inoltrata all'entrata in vigore del presente Regolamento (1.1.2004).

La mancata consegna o adeguamento della cauzione di cui ai precedenti commi, come pure la mancata attuazione della procedura R.I.D. di cui al precedente art. 21 senza giustificato motivo, potrà comportare decadenza della concessione in atto ovvero, per quelle di nuova emissione, il mancato rilascio.

In caso di escussione della fideiussione od incameramento del deposito in numerario e di eventuale prosecuzione del rapporto concessorio, la cauzione dovrà essere ricostituita nella misura adeguata.

Art. 24 Interessi di mora e procedure esecutive

Nel caso il concessionario o l'utilizzatore temporaneo di area demaniale non provveda alla corresponsione del canone entro i termini di cui all'art. 20, la Direzione Affari Legali e Demanio provvederà, concedendo ulteriori 20 giorni,

a sollecitare il pagamento con applicazione, dalla prima data di scadenza, degli interessi per ritardato pagamento pari al tasso legale maggiorato di 4 punti.

Qualora il concessionario non rispetti l'ulteriore termine di venti giorni indicato nel sollecito, verrà proceduto a formale intimazione al pagamento del canone con applicazione degli stessi interessi moratori sopra citati con contestuale avvertimento di escussione della fideiussione o incameramento del deposito di cui al precedente art. 23.

Qualora decorrano ulteriori 20 giorni, senza che il concessionario o l'utilizzatore temporaneo di area demaniale provveda al pagamento del canone richiesto, si procederà all'escussione della fideiussione e/o incameramento del deposito.

Nel caso in cui l'importo della fideiussione/deposito non sia sufficiente a soddisfare l'intero credito dell'Autorità Portuale, o vi sia impossibilità a procedere alla sua escussione, la Direzione Affari Legali e Demanio procederà, ai sensi del R.D. 14.4.1910 n° 639, a notifica, nei confronti del concessionario, di atto ingiuntivo a provvedere, entro trenta giorni dalla data di notifica, al pagamento degli importi di canone inevaso, comprensivo degli interessi di mora per ritardato pagamento e delle ulteriori spese.

A scadenza del termine dei 30 giorni indicato nell'atto ingiuntivo, la predetta Direzione attiverà le procedure esecutive di cui al R.D. 639/1910 sopra citato.

Art. 25 Contestazioni

Non saranno ammessi reclami sull'importo di canone determinato dall'Autorità Portuale decorsi venti giorni dalla data di ricezione della richiesta di pagamento

La contestazione, qualora non accolta non produce interruzione dei termini.

La contestazione presentata dopo tale termine, nel caso di eventuali fatti sopravvenuti o precedentemente non conosciuti, ovvero dopo il pagamento del canone, se accolta, verrà regolarizzata in compensazione del canone concessorio relativo alla annualità successiva, senza diritto alcuno al rimborso della annualità corrente.

Art. 26 Derghe

Eventuali deroghe, alla sola modalità di pagamento con procedura R.I.D., potranno essere adottate, su motivata richiesta scritta, per documentati motivi, ovvero per enti morali, circoli nautici, circoli sportivo-ricreativi che non intrattengono rapporti con Istituti bancari.

TITOLO IV
(Procedure per rilascio di concessione demaniale)

Art. 27 – Presentazione di domanda per rilascio di concessione demaniale marittima per una durata inferiore/superiore al quadriennio e per atto formale (art. 36 Cod. Nav)

Chiunque intenda occupare per qualsiasi uso zone del demanio marittimo o del mare territoriale o pertinenze demaniali marittime, deve presentare domanda al Presidente dell’Autorità Portuale nei modi e nelle forme di seguito elencati:

- 1) domanda in bollo con indicazione precisa dell’area richiesta e sua superficie, dell’uso che il richiedente intende fare del bene demaniale e della durata della concessione richiesta;
- 2) certificazione di iscrizione nel Registro delle imprese, contenente pure attestazione di assenza di procedure fallimentari e nulla osta ai fini della lotta contro la delinquenza organizzata; Le imprese appartenenti a stati esteri possono presentare documentazione equivalente in base alla legislazione dello stato di appartenenza, ovvero una dichiarazione giurata rilasciata dal legale rappresentante dell’impresa dinanzi all’autorità giudiziaria o amministrativa, o ad un notaio o pubblico ufficiale;
- 3) indicazione delle eventuali opere o lavori da eseguire;
- 4) n° 5 copie della planimetria toponomastica in scala 1:2.000;
- 5) n° 5 copie della planimetria dell’area interessata in scala adeguata a firma di tecnico abilitato;
- 6) n° 5 copie della relazione tecnico illustrativa a firma di tecnico abilitato;
- 7) n° 5 copie degli elaborati grafici in scala adeguata comprendenti piante, prospetti e sezioni delle opere da realizzare o già presenti sull’area richiesta a firma di tecnico abilitato;
- 8) n° 5 copie dei particolari costruttivi in scala adeguata delle opere e/o impianti da realizzare o già presenti sull’area richiesta a firma di tecnico abilitato;
- 9) relazione tecnica e cronoprogramma degli investimenti da realizzarsi su area demaniale marittima;
- 10) ogni altro elaborato di progetto previsto nella normativa vigente e necessario per la miglior illustrazione dell’opera;
- 11) Dichiarazione di impegno a costituire fideiussione o deposito in numerario a garanzia del pagamento dei canoni demaniali e polizza assicurativa per incendio ed eventi speciali sulle pertinenze demaniali.

È ammessa facoltà dell’Amministrazione di richiedere ulteriore documentazione o copie di quella documentazione già presentata, qualora occorrenti per il perfezionamento dell’iter istruttorio.

La richiesta sarà sottoposta ad esame e valutazione in compatibilità con i programmi attuativi e di sviluppo del porto, nonché in relazione alle previsioni del piano regolatore portuale. Verrà compiuto ogni ulteriore atto istruttorio occorrente ai fini delle determinazioni del Comitato Portuale, ai sensi dell’art. 8, lett. h) e art. 9, lett. g) della Legge 84/1994.

Su deliberazione del Comitato Portuale, potrà procedersi ad ulteriore iter istruttorio, per quanto concerne eventuali integrazioni o pareri occorrenti (pubblicazione della domanda art. 18 Reg. Cod. Nav., autorizzazione art. 19 D.Lvo 8.11.1990 n. 374, etc.).

Successivamente, al favorevole incondizionato esito dell'istruttoria, verrà proceduto alla determinazione del canone concessorio nonché ad inoltro della richiesta di pagamento, con contestuale invito alla presentazione della fideiussione/deposito di cui al precedente art. 23 e di polizza assicurativa di cui al numero 10) del primo comma del presente articolo. A pagamento eseguito, sarà rilasciata la licenza demaniale marittima (mod. 77) ovvero, qualora ne sussistono i presupposti deliberati dal Comitato Portuale, l'atto formale pluriennale.

Per gli atti concessori assentiti per un periodo superiore ai quattro anni, dopo il rilascio del titolo concessorio e ferma la decorrenza ivi stabilita, nel periodo massimo di 5 giorni dalla data della sua efficacia, l'Ufficio Demanio, con l'assistenza se necessaria della Direzione Tecnica, immette il concessionario nel possesso del bene concesso, previo sopralluogo, con redazione di apposito processo verbale controfirmato dallo stesso concessionario.

Art. 28 – Presentazione di domanda per rilascio di concessione demaniale marittima per una durata inferiore/superiore al quadriennio per lo svolgimento di operazioni portuali (art. 36 Cod. Nav e art. 18 L. 84/1994)

Chiunque intenda occupare una zone del demanio marittimo o del mare territoriale o pertinenze demaniali marittime per lo svolgimento di operazioni portuali, deve presentare domanda al Presidente dell'Autorità Portuale nei modi e nelle forme di seguito elencati:

- 1) domanda in bollo con indicazione precisa dell'area richiesta e sua superficie, dell'uso che il richiedente intende fare del bene demaniale e della durata della concessione richiesta. La domanda dovrà fare riferimento alla ottenuta autorizzazione di cui all'art. 16 della L. 84/1994;
- 2) certificazione di iscrizione nel Registro delle imprese, contenente pure attestazione di assenza di procedure fallimentari e nulla osta ai fini della lotta contro la delinquenza organizzata; Le imprese appartenenti a stati esteri possono presentare documentazione equivalente in base alla legislazione dello stato di appartenenza, ovvero una dichiarazione giurata rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa dinanzi all'autorità giudiziaria o amministrativa, o ad un notaio o pubblico ufficiale;
- 3) indicazione delle eventuali opere o lavori da eseguire;
- 4) n° 5 copie della planimetria toponomastica in scala 1:2.000;
- 5) n° 5 copie della planimetria dell'area interessata in scala adeguata a firma di tecnico abilitato;
- 6) n° 5 copie della relazione tecnico illustrativa a firma di tecnico abilitato;
- 7) n° 5 copie degli elaborati grafici in scala adeguata comprendenti piante, prospetti e sezioni delle opere da realizzare o già presenti sull'area richiesta a firma di tecnico abilitato;

- 8) n° 5 copie dei particolari costruttivi in scala adeguata delle opere e/o impianti da realizzare o già presenti sull'area richiesta a firma di tecnico abilitato;
- 9) ogni altro elaborato di progetto previsto nella normativa vigente e necessario per la miglior illustrazione dell'opera;
- 10) presentazione di un programma di attività, assistita da idonee garanzie, anche di tipo fideiussorio, volto all'incremento dei traffici ed alla produttività del porto;
- 11) documentazione comprovante il possesso di adeguate attrezzature tecniche ed organizzative, idonee anche dal punto di vista della sicurezza a soddisfare le esigenze di un ciclo produttivo ed operativo a carattere continuativo ed integrato per conto proprio e di terzi;
- 12) documentazione comprovante il possesso alle proprie dipendenze di adeguato organico di lavoratori in rapporto al programma di attività sopra citato;
- 13) attestazione di capacità finanziaria mediante la presentazione dei bilanci relativi al biennio precedente e da apposita dichiarazione bancaria, nonché certificazione del tribunale competente comprovante che l'istante non è sottoposto ad alcun procedimento di carattere concorsuale;
- 14) presentazione di un contratto assicurativo R.C.V.T. che garantisca persone e cose da eventuali danni derivanti dall'esercizio della concessione;
- 15) Dichiarazione di impegno a costituire fideiussione o deposito in numerario a garanzia del pagamento dei canoni demaniali e polizza assicurativa per incendio ed eventi speciali sulle pertinenze demaniali.

È ammessa facoltà dell'Amministrazione di richiedere ulteriore documentazione o copie di quella già presentata, qualora occorrenti per il perfezionamento dell'iter istruttorio.

Successivamente alla presentazione della richiesta di concessione di cui sopra, si procede secondo quanto indicato all'art. 27, commi 3), 4), 5) e 6) del presente Regolamento.

Art. 29 – Presentazione di domanda per subingresso (Art. 46 Cod. Nav. e art. 30 Reg. Cod. Nav.)

Quando il concessionario intende sostituire altri nel godimento della concessione deve richiedere l'autorizzazione dell'Autorità concedente nei modi e nelle forme di seguito elencati:

- 1) domanda in bollo di autorizzazione al subingresso con indicazione degli estremi della concessione di cui si è titolari, del bene utilizzato e della sua ubicazione, del soggetto subentrante;
- 2) domanda in bollo redatta dal soggetto subentrante corredata di certificazione di iscrizione camerale;

Qualora non sussistano motivi ostativi e salva la eventuale altra documentazione occorrente, verrà provveduto al rilascio della licenza di subingresso.

Dopo la sottoscrizione della licenza di subingresso, entro 15 (quindici) giorni dalla sua registrazione o nei diversi tempi determinati dall'Autorità

Portuale, sotto pena di nullità della stessa licenza, dovrà essere prodotto l'atto di rinuncia da parte dell'originario concessionario, corredato dal titolo relativo alla cessione dell'attività svolta nella superficie in concessione.

Art. 30 – Presentazione di domanda per variazioni al contenuto della concessione (Art. 24 Reg. Cod. Nav.)

Il concessionario che intenda apportare variazione nell'estensione nella zona concessa o nelle opere o nelle modalità di esercizio deve farne preventiva richiesta al fine dell'ottenimento di atto o licenza suppletivi.

Può presentare domanda il soggetto concessionario munito di titolo concessorio costituito da atto formale pluriennale, accordo sostitutivo, ovvero di licenza demaniale marittima, nei modi e nelle forme di seguito elencati.

La domanda dovrà essere corredata di:

- 1) indicazione delle eventuali opere o lavori da eseguire;
- 2) n° 5 copie della planimetria toponomastica in scala 1:2.000;
- 3) n° 5 copie della planimetria dell'area interessata in scala adeguata a firma di tecnico abilitato;
- 4) n° 5 copie della relazione tecnico illustrativa a firma di tecnico abilitato;
- 5) n° 5 copie degli elaborati grafici in scala adeguata, comprendenti piante, prospetti e sezioni delle opere da realizzare evidenziando quelle già presenti sull'area richiesta a firma di tecnico abilitato;
- 6) n° 5 copie dei particolari costruttivi in scala adeguata delle opere e/o impianti da realizzare evidenziando quelle già presenti sull'area richiesta a firma di tecnico abilitato;
- 7) ogni altro elaborato di progetto previsto dalla normativa vigente e necessario per la miglior illustrazione della variazione richiesta.

Successivamente alla presentazione della richiesta di variazione della concessione, si procede secondo quanto indicato all'art. 27 commi 5) e 6) del presente Regolamento.

Qualora le modifiche non comportino alterazione sostanziale al complesso della concessione, intendendosi per tale qualsiasi variazione volumetrica, e non vi sia modifica nell'estensione della zona demaniale, il concessionario dovrà presentare domanda di rilascio di autorizzazione da parte dell'Autorità Portuale, allegando idonea relazione tecnica, elaborati di progetto, nonché planimetrie e disegni in scala adeguata dei lavori da eseguire sottoscritti da professionista abilitato.

Art. 31 – Presentazione di domanda per affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione (Art. 45 bis Cod. Nav.)

Il concessionario, previa autorizzazione dell'Autorità concedente, può affidare ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto della concessione, nonché attività secondarie nell'ambito della concessione.

Al fine di ottenere l'autorizzazione, il concessionario deve presentare domanda in bollo sottoscritta anche dal soggetto affidatario, corredata da documentazione di sopporto di cui:

- 1) scrittura privata relativa all'affidamento in gestione dell'attività;

2) visura camerale del soggetto affidatario.

In sostituzione del documento di cui al numero 1) del presente articolo, potrà essere prodotto l'atto registrato di cessione dell'attività contenente condizione risolutiva espressa riferita all'ottenimento dell'autorizzazione da parte dell'Autorità Portuale.

Art. 32 – Presentazione di domanda per la realizzazione di nuove opere in prossimità del demanio marittimo (Art. 55 Cod. Nav.)

L'interessato che intende realizzare nuove opere entro una zona di trenta metri dal demanio marittimo deve preventivamente richiedere l'autorizzazione all'Autorità Portuale nei modi e nelle forme di seguito elencati:

- 1) domanda in bollo con specificata indicazione delle opere da realizzare;
- 2) certificazione anagrafica o societaria;
- 3) n° 5 copie della planimetria toponomastica in scala 1:2.000;
- 4) n° 5 copie della relazione tecnico illustrativa a firma di tecnico abilitato;
- 5) n° 5 copie dell'estratto di mappa con indicazione del limite del demanio marittimo;
- 6) n° 5 copie della planimetria dell'area interessata in scala 1:500 con ubicazione dell'opera nei riguardi della fascia demaniale marittima;
- 7) n° 5 copie dei particolari costruttivi in scala adeguata delle opere e/o impianti da realizzare a firma di tecnico abilitato.

Art. 32 bis – Atti di ordinaria amministrazione.

E' confermato che il Presidente dell'Autorità Portuale provvede al compimento di ogni atto avente natura vincolata e di ogni atto di ordinaria amministrazione del demanio marittimo, compreso il rinnovo di licenze di concessione demaniale di durata sino al quadriennio, in relazione alle previsioni di cui all'art. 8 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione, ferme rimanendo le responsabilità istruttorie del Segretario Generale ai sensi dell'art. 10, 4° comma, lett. c) della L. 84/1994.

Art. 33 – Commissione tecnica di valutazione.

Per l'esame delle istanze presentate ai sensi dei precedenti articoli dal n. 27 al n. 32 e del successivo art. 35, la Direzione Affari Legali e Demanio convoca con cadenza normalmente mensile, una commissione tecnica di valutazione composta dall'Ufficio Demanio e da rappresentanti della Direzione Sicurezza, della Direzione Tecnica e della Direzione Relazioni Industriali. I pareri espressi in tale sede vincoleranno le relative Direzioni di appartenenza.

Detta commissione provvede a redigere un verbale di riunione che avrà valore di parere tecnico obbligatorio per il prosieguo dell'iter istruttorio.

Art. 34 – Commissione verifica piani di impresa

A verificare il permanere dei requisiti in possesso ai soggetti concessionari di aree e banchine al momento del rilascio della concessione e l'attuazione degli investimenti previsti nel programma di attività di cui al

comma 6, lettera a) dell'art. 18 della Legge 84/1994, provvede una commissione permanente interna appositamente istituita con compiti propositivi.

Il risultato dei lavori della Commissione sarà sottoposto alla valutazione degli Organi dell'Amministrazione per l'assunzione di provvedimenti da adottarsi ai sensi di legge.

Art. 35 – Comparazione istanze di concessione concorrenti (Art. 37 Cod. Nav.)

Alla ricezione di domande di concessione concorrenti, l'Autorità Portuale richiede ai soggetti interessati presentazione di omogenea documentazione tecnico/amministrativa, da presentare nel termine di 20 giorni, per le occorrenti valutazioni dell'Amministrazione.

TITOLO V

(occupazioni temporanee di aree demaniali marittime)

Art. 36 – Occupazioni temporanee

Per occupazioni temporanee di aree demaniali marittime si intendono le utilizzazioni di superfici ad uso precario per esigenze contingenti relative ad operazioni portuali o altre cause contingenti, da specificamente valutarsi da parte dell'Autorità Portuale a proprio giudizio discrezionale.

Le occupazioni devono essere preventivamente autorizzate dall'Autorità Portuale, previa presentazione di domanda in bollo contenente:

- 1) le generalità del richiedente e/o società;
- 2) indicazione precisa dell'area richiesta e della sua superficie;
- 3) l'uso che il richiedente intende fare del bene demaniale in riferimento alla singola operazione portuale per la quale l'area è richiesta;
- 4) durata dell'occupazione;

Alla domanda, da presentarsi almeno 10 giorni prima della data di inizio dell'occupazione, devono essere allegate n° 3 copie della planimetria dell'area interessata in scala adeguata, a firma di professionista abilitato.

Qualora la domanda sia presentata senza il rispetto del predetto termine, il canone di occupazione, determinato come da successivo art. 38, sarà maggiorato del 100%.

Art. 37 – Autorizzazione all'occupazione temporanea

L'autorizzazione è rilasciata dall'Autorità Portuale, a propria valutazione discrezionale, salvo ove non sussistano impedimenti di ordine tecnico o operativo all'occupazione richiesta e nei ristretti limiti di tempo e di spazio da essa stessa determinati.

Contestualmente all'autorizzazione viene richiesto il pagamento del canone, nonché garanzia del pagamento dello stesso canone e della rimessa in pristino stato dell'area utilizzata alla scadenza del periodo autorizzato, mediante

consegna all'Autorità Portuale di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa escutibile a prima semplice richiesta scritta e con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione (art. 1944 c.c.) o deposito in numerario (assegno circolare intestato all'Autorità Portuale di Livorno o contanti) di importo equivalente al doppio del canone demaniale richiesto.

Nel caso in cui la richiesta di occupazione temporanea abbia ad oggetto l'utilizzazione di aree demaniali per lo svolgimento di una qualsiasi delle operazioni portuali individuate all'art. 16 della L. 84/1994, l'eventuale autorizzazione all'utilizzo dell'area potrà essere rilasciata soltanto al soggetto legittimato ad operare ai sensi dello stesso art. 16 od eventualmente contestata con il soggetto titolare del contratto di acquisizione di traffici portuali (armatore/agente marittimo, spedizioniere, ricevitore/caricatore o loro rappresentanti).

Art. 38 – Canone per occupazioni temporanee

Il canone per occupazioni temporanee è corrispondente a quello derivante dall'applicazione dei canoni demaniali di pari utilizzazione, maggiorati nel modo che segue:

- fino al 30° giorno di occupazione:
 - maggiorazione del 10% del canone per i soggetti non concessionari;
 - maggiorazione del 20% del canone per soggetti concessionari;
- dal 31° giorno di occupazione:
 - maggiorazione del 15% del canone per i soggetti non concessionari;
 - maggiorazione del 30% del canone per soggetti concessionari;

Il canone complessivo che risulterà dal predetto conteggio non potrà tuttavia essere inferiore ad €187,71, soggetto a rivalutazione annuale ISTAT, indipendentemente dal periodo e dalle superfici occupate.

La richiesta di pagamento per occupazione temporanea avverrà mediante emissione di fattura assoggettata al regime normativo IVA.

TITOLO VI (durata e cessazione della concessione)

Art. 39 - Durata della concessione

Le concessioni vengono ordinariamente rilasciate nella forma di licenza demaniale marittima ai sensi dell'art. 8 Reg. Cod. Nav. ed hanno durata ordinaria di anni quattro ferma rimanendo la possibilità di rilasciarle per periodo di tempo inferiore per specifiche esigenze temporanee di utilizzazione.

Durata superiore a quella del quadriennio potrà essere determinata con riferimento agli investimenti complessivamente previsti nel programma di attività, nonché all'acquisizione di traffici programmati ed agli impegni assunti per l'occupazione.

Art. 40 - Cessazione della concessione

La cessazione della concessione demaniale marittima può avvenire per:

- rinuncia espressa del concessionario;

- raggiungimento della scadenza dei termini indicati nell'atto concessorio senza presentazione di domanda di rinnovo;
- decadenza dichiarata dall'Amministrazione concedente ai sensi dell'art. 47 Cod. Nav.;
- revoca dichiarata dall'Amministrazione concedente ai sensi dell'art. 42 Cod. Nav. e, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi dell'art. 18, comma 9, della L. 84/1994 per mancato raggiungimento, senza giustificato motivo, degli obiettivi indicati nel programma di attività di cui al comma 6, lettera a), della stessa disposizione.

Nei casi sopra richiamati la cessazione della concessione non dà diritto a rimborso per opere eseguite o per spese sostenute, né restituzione dell'eventuale quota parte di canone demaniale già corrisposto, fatta salva la disposizione di cui all'art. 42, 3°, 4° e 5° comma Cod. Nav.

All'atto della cessazione della concessione, le superfici dovranno essere restituite libere da merci e da ogni altra cosa. In caso contrario, si procederà all'applicazione della disposizione di cui al successivo art. 41, salva la facoltà dell'Amministrazione di procedere alla diretta rimozione, con addebito delle relative spese.

La fideiussione, di cui al precedente art. 23, verrà svincolata, o deposito restituito, dopo un mese dalla cessazione di efficacia della concessione, previa verifica di completo adempimento delle obbligazioni del concessionario nascenti dal titolo concessorio o dalla vigente normativa in materia.

TITOLO VII

(difforme utilizzazione dal titolo concessorio o abusiva occupazione)

Art. 41 – Indennizzi e procedure ingiuntive

L'Autorità Portuale, nello svolgimento dell'attività di controllo del proprio servizio ispettivo nell'ambito della circoscrizione territoriale, o su segnalazione dell'Ufficio Demanio, accerta l'abusiva occupazione di area demaniale marittima, l'utilizzazione difforme dal titolo concessorio assentito o dell'occupazione temporanea autorizzata, nonché l'effettuazione di lavori o costruzioni realizzate in mancanza delle relative autorizzazioni.

In tali casi è redatto un dettagliato "rapporto di servizio" successivamente inoltrato alla Direzione Affari Legali e Demanio, per l'applicazione degli indennizzi dovuti ai sensi dell'art. 8 della Legge 494/93 e cioè:

- canone maggiorato del 200% per abusiva occupazione;
- canone maggiorato del 100% per utilizzo di area demaniale in modo difforme dal titolo concessorio.

Qualora sussistano i presupposti di abusiva occupazione di superfici demaniali o di inosservanza di disposizioni di legge o regolamento, gli ispettori dell'Autorità Portuale dovranno provvedere ad emettere ingiunzione di sgombero ai sensi dell'art. 54 Cod. Nav. ed a darne immediata comunicazione agli Organi di Polizia Giudiziaria (Capitaneria di Porto, Polmare, Polizia Municipale, Guardia di Finanza, etc.) per l'avvio della procedura di

accertamento ai sensi degli articoli 54, 1161 e 1164 Cod. Nav. ed ai sensi dell'art. 347 c.p.p.

TITOLO VIII (disposizioni finali)

Art. 42 – Rapporti con l'utenza

Il responsabile del procedimento, ai sensi di legge, per gli atti relativi alla gestione del demanio marittimo, è il Dirigente Affari Legali e Demanio.

L'Ufficio Demanio, per le informative esterne circa l'instaurazione e l'andamento dei procedimenti di propria competenza, osserverà il seguente orario per il ricevimento del pubblico e la ricezione delle chiamate telefoniche: Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00.

Art. 43 - Rinvio

Per quanto non previsto nel presente Regolamento viene fatto rinvio alle disposizioni del Codice della Navigazione di cui al R.D. 30.3.1942, n. 327, del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione marittima approvato con D.P.R. 15.2.1952, n. 328, nonché alle altre vigenti disposizioni in materia di demanio marittimo.

Art. 44 – Entrata in vigore e modifiche

Il presente Regolamento entra in vigore mediante emanazione di apposita ordinanza ai sensi dell'art. 6, 1° co., lett. a) della Legge 28.1.1994, n. 84.

Eventuali modifiche potranno parimenti essere introdotte mediante nuova ordinanza.